

II. IL COSTO DEL COMMENDATORE

La vita in comune nell'ambito di una società organizzata è causa per ciascuno di noi di molte comodità. La casa ce la costruisce l'impresa edile, l'abito ce lo fa il sarto, al pane e alla carne ci pensano gli alimentaristi, la tazza di caffè ce la prepara il barista. Ci sono tuttavia anche gli inconvenienti. A parte i molti concittadini che ci dà fastidio incontrare per strada (colpa anche del nostro cattivo carattere, s'intende), vi sono quelli che ci fanno male in modo tangibile, danneggiandoci nella persona, nelle cose di nostra proprietà, insomma (e in ultima analisi) nel patrimonio. Il caso che agiscano dolosamente, cioè con piena e deliberata volontà di danneggiarci, per fortuna è meno frequente; il caso che ci danneggino colposamente, cioè per imperizia o per leggerezza di carattere, è purtroppo frequentissimo.

Oggi che la circolazione automobilistica (e, non ne parliamo neppure, quella motociclistica) si è tanto ingigantita, le occasioni di danno si sono andate, ovviamente, moltiplicando. Nelle mani di conducenti inesperti o spericolati, il mezzo automobilistico è diventato un'arma estremamente temibile, che si abbatte rovinosamente assai spesso su questo o quel disgraziato viandante.

Ora lasciamo correre le eventuali conseguenze «penali» di un investimento automobilistico o di uno scontro tra autoveicoli. Quelle, in fondo, non riguardano la vittima dell'incidente, ma la comunità in generale, perché le norme penali sono dettate nell'interesse del pubblico, collettivamente considerato, ed appunto perciò colui che promuove l'azione penale è un funzionario statale e si chiama pubblico ministero. A prescindere dalle eventuali conseguenze penali, vi sono le così dette conseguenze «civili». Dice la legge italiana (art. 2043 del codice civile) che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Dunque, avvenuto il sinistro, ecco che si procede alla ricerca del responsabile, al quale incombe l'obbligo di

risarcire la vittima del danno patrimoniale subito.

E qui appunto, tra i molti altri che si presentano, sorge il problema cui vogliamo accennare. Come si fa a valutare economicamente il danno cagionato dall'uno all'altro? Come si fa a tradurlo in eurobigliettoni?

La risposta può sembrare facile, ma non lo è. Indubbiamente, essa è meno difficoltosa quando l'incidente abbia determinato un danno a cose inanimate (per esempio, alla parte posteriore di un'auto) perché ogni cosa ha approssimativamente il suo prezzo di mercato, ed è chiaro che l'autore del danno dovrà rimborsarne al danneggiato il prezzo (o comunque il valore) aggiungendovi magari un tanto per il mancato uso di quella cosa, cui il danneggiato potrà essere costretto per un certo tempo, mentre attende di acquistarne una nuova o di far riparare quella vecchia.

Ma se l'incidente è stato fatale non ad una cosa, bensì ad una persona, come deve procedersi alla liquidazione? In questa materia tariffe, prezzi, listini, calmieri, notoriamente, non ve ne sono. E allora, se Tizio ha «messo sotto» Caio (proprio lui personalmente), quanto gli dovrà pagare? Mille, centomila, un milione,

(bum) un miliardo?

Suvvia (sento che mi si obbietta). Anche in questa materia una gradazione deve esistere. Se Caio muore, il danno è gravissimo. Ma se ci lascia soltanto una gamba, il danno è certamente minore. E non parliamo poi se il tutto si riduce alla perdita di un dito.

Non può negarsi che anche in questa riflessione vi è qualcosa di esatto. Ma si tratta di un orientamento molto approssimativo, perché ancora non abbiamo stabilito quanto valga il dito amputato, quanto valga (in più di esso) la gamba, quanto valga invece la perdita della vita. E si tratta, in secondo luogo, di un orientamento malsicuro, perché bisogna pur tener conto che il dito del pianista, ad esempio, vale spesso assai più della gamba di un matematico. Senza la gamba il matematico (che lavora generalmente seduto) il suo mestiere lo svolge lo stesso; senza il dito mignolo della mano sinistra, il pianista è invece impossibilitato a continuare nella sua attività.

Si potrebbe insistere a lungo con gli esempi. Ma i cenni di cui sopra sono più che sufficienti, io credo, a mettere in luce la grande delicatezza dell'argomento dei «danni a persona» e della relativa valutazione. In que-

sto campo il ricorso alla magistratura è spesso inevitabile. Per quel che ci risulta, l'opera svolta dai giudici italiani nel valutare e considerare e tener conto e decidere può essere qualificata addirittura preziosa. Ciò non toglie peraltro che ancor oggi molti di essi si mostrino, in ordine ad alcuni punti più dolenti, piuttosto oscillanti.

I dubbi di maggiore entità si addensano intorno al problema della valutazione complessiva della persona del danneggiato. Lasciamo da parte i casi «speciali» del pianista che ci rimetta un dito, del calciatore che viene ferito ad un piede, dell'attore cinematografico che resta sfigurato nel viso. Facciamo l'ipotesi che Tizio (guidatore veramente maldestro) investa ed uccida due uomini che procedono a braccetto sul marciapiede. E facciamo il caso che i due uomini a braccetto siano, più precisamente, il noto industriale commendator Caio e il suo domestico Sempronio che lo aiuta ad attraversare la strada. La domanda che si pone è questa: «tanto» ai familiari di Caio per la perdita del loro congiunto, e «altrettanto» ai familiari di Sempronio? Oppure meno ai familiari di Caio (che già sono ricchi e ancora più lo diventeranno per successione) e più a

quelli di Sempronio (che vengono a perdere l'unico sostegno di famiglia)?

Ebbene, sapete qual è la risposta esatta? Non è né la prima né la seconda. La risposta esatta è un'altra. Siccome Caio, l'industriale, produceva e guadagnava assai di più dell'umile domestico Sempronio (dunque, «valeva» assai più di lui), il danno sofferto dai familiari di Caio è assai superiore a quello patito dai familiari di Sempronio.

Conseguenza: mentre il risarcimento relativo al commendator Caio ammonterà, diciamo a mille, il risarcimento relativo al domestico Sempronio dovrà ammontare, tutt'al più, a dieci.

Così vuole il diritto. E bisogna dire che il ragionamento, dal punto di vista logico, non fa veramente una grinza. Il citato articolo 2043 del codice civile dispone che l'autore del danno risarcisca il danno patrimoniale (inteso sia come «danno emergente» vero e proprio, sia come «lucro cessante») provocato alla vittima od ai suoi familiari. Giusto, dunque, che si faccia tanta differenza tra il capitano d'industria e il suo domestico. Giustissimo, in linea generale, che un commendatore venga a costare più di un operaio non specializzato

e magari (le disgrazie non vengono mai sole) anche disoccupato ed invalido.

Recentemente, dopo l'attentato terroristico dell'11 settembre 2001 che ha causato la distruzione delle così dette «Torri gemelle» di New York e la morte di circa tremila persone, si sono viste le conseguenze del principio in America. Il Congresso ha istituito un «Victim Compensation Fund» di 6 miliardi di dollari (pari a circa 6,7 miliardi di euro), ma il fondo è stato ripartito tra i congiunti delle vittime in misura diversa. Tanto per fare un esempio, il «valore» di un operatore finanziario 35enne con moglie e due figli che guadagnava 225.000 dollari annui è stato fissato in dollari 3 milioni e 800.000, mentre il valore di un lavapiatti con stesso carico familiare ma con stipendio annuo di dollari 25.000, ha toccato solo il livello di dollari 984.000. Molto americano, ma assolutamente impeccabile.

Le ripercussioni pratiche di questo sistema (a prescindere da ogni considerazione di carattere morale e sociale) sono insomma piuttosto ovvie. Anzi tutto, coloro che si trovano al volante devono pregare il Signore di evitargli di investire un altolocato commendatore e di fargli travolgere, se mai, un mendicante. Se-

condariamente, coloro che vengono a subire l'investimento (o, in caso di investimento mortale, i loro eredi) devono preoccuparsi di tenere ben alta la loro «cifra» sociale, allo scopo di guadagnarci il piú possibile (o di non perderci troppo) nella disgrazia.

Fermiamoci appunto alle vittime degli investimenti. Come è umano che sia, esse tenderanno tutte a dimostrare ai giudici di essere altrettanti commendatori, per far sí che l'investitore (o il proprietario dell'autoveicolo, o la compagnia di assicurazione) paghi loro di piú. Il guaio è che molti tra noi (e, piú precisamente, molti autentici commendatori) prima dell'incidente, mai pensando di rimanerne vittime, avevano presentato la cosí detta «denuncia dei redditi» ed in essa, forse anche per innata modestia, avevano dichiarato redditi minimi, o comunque ben inferiori a quelli che sono inclini a dichiarare in sede di risarcimento dei danni. Onde si presenta quest'altro quesito da risolvere: il valore di una vittima deve essere determinato in base alle sue dichiarazioni fiscali, o deve essere determinato indipendentemente da quelle?

Verrebbe voglia di rispondere che la dichiarazione fiscale, essendo stata rilasciata

proprio dall'interessato, ha carattere decisivo ai fini della liquidazione del danno. Ma è stato giustamente obiettato che al diritto ed ai giudici non devono interessare le dichiarazioni fiscali dei cittadini. Deve interessare soltanto la verità, la quale spesso assolutamente non corrisponde a quel che si è scritto e spergiurato nella scheda fiscale. Dunque nemmeno l'esigua dichiarazione dei redditi fatta dall'investito tutela l'investitore dal pericolo della condanna ad un forte ammontare per risarcimento dei danni.

Non fosse altro per questo motivo, sarebbe bene che i conducenti di autoveicoli, nel loro stretto interesse, si comportassero nella circolazione stradale con la massima cautela. La strada, dicevamo all'inizio, è piena di «occasioni». È come un supermercato. Ma, a differenza del vero *super-market*, le occasioni ch'essa offre ai suoi utenti non sono fornite di un cartellino indicatore del prezzo. Si può travolgere un signore ben vestito ed avere poi (diciamo così) la gradita sorpresa che in fondo era un impiegatuccio da quattro soldi, sia pur ricoperto da certe famose confezioni in serie. Si può invece far fuori un tizio scalcinato e sbilenco e ricevere, alla resa dei conti, la terrozzante rivelazione che si trattava di un sommo

industriale, del valore di svariati euromilioni.
Oltretutto vestono così male, con questa
moda dei *casuals*, certi commendatori.